

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE – DISCIPLINA PROVVISORIA

Nr. Progr. **6**

Data **16/02/2021**

Seduta NR. **1**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 16/02/2021 alle ore 21:00

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA MEDIANTE SISTEMA INFORMATICO, oggi 16/02/2021 alle ore 21:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge vigente.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
BINAGHI FRANCESCO	S	CARNEVALI STEFANO	S	D'ELIA PATRIZIA	S
BIONDI SUSANNA	S	SELMO RAFFAELA	S	LUONI MASSIMO LUIGI	N
CAMPETTI PATRIZIA	S	LA TEGOLA ANNA	S	CARDANI LUIGI	S
TUNICE VALENTINA	S	DELL'ACQUA ALDO	S		
MILAN ANDREA	N	DIANESE DANIELE	S		
RIGIROLI GIOVANNI	S	PIRAZZINI ANGELO	S		
ZANGIROLAMI MARCO	S	LUNARDI SABRINA	S		
<i>Totale Presenti: 15</i>			<i>Totali Assenti: 2</i>		

Assenti Giustificati i signori:

MILAN ANDREA; LUONI MASSIMO LUIGI

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIACINTO SARNELLI.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. BINAGHI FRANCESCO assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , ,

OGGETTO:

**ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI
APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A
MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE – DISCIPLINA
PROVVISORIA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;
- l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;

Richiamati l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 160, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;

Richiamato l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

Considerato che:

- in attuazione degli obblighi imposti dalla L.160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e il canone di concessione dei mercati, in luogo dei prelievi che sono stati sostituiti dalla citata L. 160/2019;
- le numerose richieste di proroga dell'entrata in vigore del nuovo canone patrimoniale, attraverso proposte di emendamenti, non hanno trovato accoglimento nella legge di bilancio 2021, né nel decreto legge "mille proroghe";

Rilevato quindi che la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e che è pertanto necessario provvedere all'istituzione dalla medesima data dei canoni di cui ai commi 816 e 837 dell'art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, rinviando l'approvazione dei relativi regolamenti e delle relative tariffe per l'anno 2021 a successivi provvedimenti, da adottare entro il termine stabilito dalla legge, ai sensi dell'articolo 53 della L. 23 dicembre 2000, n. 388;

Richiamato l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

Richiamato il decreto 13/01/2021 del Ministro dell'Interno il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 marzo 2021;

Ritenuto altresì necessario dettare una disciplina transitoria per la determinazione dell'importo dovuto dei canoni e per il loro pagamento, confermando provvisoriamente le tariffe dei tributi soppressi, salvo successivo congruaggio;

Richiamato l'art. 1, comma 846, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che: *"Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante"*;

Tenuto conto altresì che la gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni risulta affidata, alla data del 31/12/2020, alla Società san Marco spa, come da contratto in essere;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di garantire l'immediata applicazione delle nuove entrate, di evitare interruzione nei servizi e di mantenere il relativo afflusso di entrate all'ente, di affidare provvisoriamente al soggetto sopra indicato la gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nelle more dell'approvazione dei regolamenti e dell'assunzione delle determinazioni definitive in merito alla loro gestione, anche al fine di tenere conto di quanto previsto dall'ultima parte del comma 846 sopra richiamato;

Ritenuto, altresì, per le ragioni suesposte di prorogare la scadenza al 30/04/2021 dei pagamenti relativi ad Icp annuale e occupazioni permanenti, prevista per il 31/01/2021;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario;
- ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b), punto 3), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria in data 22/01/2021 prot n.1714 ;

Tenuto conto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare il giorno 05.02.2021;

Visto l'art. 42, comma 1, lettera f), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il regolamento comunale di disciplina delle entrate;

Con n. 11 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Pirazzini, Lunardi, D'Elia e Cardani), espressi dai n. 15 Consiglieri presenti, cui n. 11 votanti;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare il seguente regolamento di istituzione e di disciplina provvisoria del canone unico e del canone di concessione dei mercati, ai sensi della L. 160/2019:

ARTICOLO 1

Istituzione del Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito nel Comune di Busto Garolfo, ai sensi dell'art. 1, comma 816, della L. 27/12/2019, n. 160, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi da 816 a 836, della L. 27/12/2019, n. 160, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del D.Lgs 30/04/1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

ARTICOLO 2.

Istituzione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è altresì istituito nel Comune di Busto Garolfo, ai sensi dell'art. 1, comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui ai commi da 837 a 845, dell'art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160. Il predetto canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, limitatamente alle sole occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160, la tassa sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27/12/2013, n. 147/la tariffa corrispettiva di cui all'art. 1, commi 667 e 668, della L. 27/12/2013, n. 147.

ARTICOLO 3

Disciplina transitoria del Canone

Al fine di consentire l'istituzione del canone e la corretta regolamentazione dello stesso, in via provvisoria, si applicano, in quanto compatibili:

1. la procedura per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e la dinamica applicativa dell'attuazione del presupposto previsto dalla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160 contenute nel regolamento di disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 28/02/2007 e successive modifiche ed integrazioni, a cui si fa espresso rinvio;
2. la procedura per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari e la dinamica applicativa dell'attuazione del presupposto previsto dalla lettera b) del comma 819 dell'articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160 contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 260 del 10.03.1995, e successive modifiche e integrazioni, a cui si fa espresso rinvio;

ARTICOLO 4.

Determinazione dell'acconto e dichiarazione

Nelle more dell'approvazione dei regolamenti di disciplina dei canoni previsti dall'art. 1, comma 821 e comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, e delle relative tariffe, che sarà effettuata entro il termine previsto dalla legge, i medesimi canoni sono dovuti in acconto sulla base delle tariffe vigenti per l'anno 2020 e nei limiti della compatibilità con la disciplina della L. 24/12/2019, n. 160, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e alle medesime scadenze previste per i citati prelievi. Il regime dichiarativo applicabile è quello previsto in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ARTICOLO 5.

Individuazione del conguaglio

L'eventuale differenza positiva tra quanto dovuto sulla base delle tariffe dei canoni approvate per l'anno 2021 e l'importo versato in acconto è dovuta, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine di 60 giorni dall'approvazione delle tariffe. Nel caso emerga una differenza negativa, la stessa potrà essere richiesta a rimborso o compensata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali.

ARTICOLO 6

Proroga contratti di affidamento

Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui all'articolo 1 e 2 e del necessario adeguamento del contratto di affidamento, la gestione del canone è affidata al soggetto affidatario, alla data del 31/12/2020, del servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, alle condizioni di cui al contratto in essere.

ARTICOLO 7

Entrata in vigore e cessazione della validità

Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021 e cessa la validità con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Regolamento per l'applicazione del canone di concessione dei mercati, che saranno approvati ai sensi della L. 27/12/2019, n. 160 e dell'articolo 53 della legge n° 388/2000, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

3. Di prorogare, per le motivazioni già esposte in premessa, la scadenza dei pagamenti relativi alla Icp annuale e alle occupazioni permanenti al 30/04/2021;
4. di rinviare a successivi provvedimenti, l'approvazione del regolamento in oggetto, da adottare entro i termini di legge, contenente la disciplina di dettaglio dei nuovi canoni;
5. di prendere atto che le disposizioni di cui al punto 2) della presente delibera avranno efficacia dal 1° gennaio 2021 e fino all'approvazione del regolamento e dei provvedimenti definiti in materia di tariffe e di gestione del servizio, adottati dagli organi competenti e che per quanto non previsto dalla presente deliberazione si applicano le vigenti norme di legge in materia;
6. di pubblicare il regolamento allegato al presente provvedimento nel sito istituzionale di questo Ente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Con n. 11 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Pirazzini, Lunardi, D'Elia e Cardani), espressi dai n. 15 Consiglieri presenti, cui n. 11 votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 16/02/2021

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

FRANCESCO BINAGHI

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. GIACINTO SARNELLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera 6 del 16/02/2021

OGGETTO

ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE – DISCIPLINA PROVVISORIA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 12/02/2021

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 12/02/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI



Comune di Busto Garolfo

Città Metropolitana di Milano

Codice Fiscale 00873100150

Oggetto: ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - DISCIPLINA PROVVISORIA

Il Revisore dei Conti

Visti

- l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Valutato il contenuto della stessa;

Visto l'art. 239 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 42, comma 1, lettera f), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il regolamento comunale di Contabilità Comunale;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla proposta di deliberazione ed al contenuto della stessa che risponde ai principi di coerenza e veridicità dell'ordinamento contabile

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Salvatore Varano

F.to digitalmente ai sensi dell'art 24 del D.Lgs 82/2005.